



COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)
Tel. 0699674024 Fax 0699674021
Email : info@comune.manziana.rm.it

Ordinanza N. 17 del 03/05/2020

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ E DEI PUBBLICI ESERCIZI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DA ASPORTO.

AREA SICUREZZA

Il Sindaco

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per una durata di 6 mesi dalla data di emanazione del provvedimento;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020 n. 45 , che , tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale [n.108 del 27 aprile 2020](#);

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 37 del 30/04/2020 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 37 del 30/04/2020 che prevede al comma 1 «L'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre

le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto”;

- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

- lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire la diffusione del COVID-19 e ravvisata la necessità di dare attuazione alle disposizioni sopra citate con particolare riferimento alla programmazione della chiusura delle attività commerciali che vendono prodotti alimentari e di prima necessità, di quelle che svolgono attività da asporto;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, come sostituito dall'art. 6 della Legge 24.7.2008 n. 125;

DISPONE

A far data dal 4 maggio 2020, nel rispetto del DPCM 26 aprile 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 37 del 30/04/2020 e sino a nuove disposizioni, che le attività commerciali che vendono prodotti alimentari e di prima necessità e quelle che svolgono attività di asporto **osservino il seguente orario:**

Attività commerciali che vendono prodotti alimentari e generi di prima necessità:

- Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (anche con orario continuato)
- Nel caso di apertura domenicale dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Attività commerciali che svolgono attività da asporto:

- Nei giorni di attività, dall'orario di apertura consueto sino al massimo alle ore 21:30
- La ristorazione con asporto (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è ammessa con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi;
- Le predette attività devono svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti con uso di guanti e mascherine e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- Trasmettere in copia la presente ordinanza alla Prefettura di Roma, al Corpo di Polizia Intercomunale Bracciano-Manziana, al locale Comando Stazione dei Carabinieri;

AVVERTE CHE

- in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, fatta eccezione per i casi in cui il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 689/1981;
- le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite a norma dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 6 bis della Legge n. 125/2008, con una sanzione amministrativa ed che in caso di più violazioni concorrenti e/o consecutive o nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni previste dalla

presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della Legge 241/1990;

INFORMA CHE

dalla pubblicazione del presente atto è ammesso ricorso nei seguenti termini:

- ai sensi dell'art.3 Legge n.241/1990 ricorso al T.A.R. Lazio entro il termine di 60 giorni;
- ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni .

Manziana, 03/05/2020

Il Sindaco
BRUNI BRUNO
Sottoscritto digitalmente